

anche solennemente affermato nei Trattati di pace di Versailles e di Saint Germain (allegato 1^o della sezione 1^a della parte VIII). In vista di tali precedenti e per corrispondere a vive urgenze dei detti perseguitati politici, sono per adottarsi dalla presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro, gli opportuni provvedimenti per predisporre la liquidazione dei danni ammessi al risarcimento. Tale liquidazione sarà attribuita ai commissari generali civili per la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina, previo parere di due Commissioni consultive regionali che saranno all'uopo costituite.

« Da quanto precede emerge che ben diverso è, in ogni senso, il caso dei regnicoli internati, cui allude l'interrogazione, giacchè costoro, a differenza dei perseguitati internati cui allude l'interrogazione, giacchè costoro, a differenza dei perseguitati politici delle nuove provincie, internati, per il loro attacco alla patria italiana, dalle autorità politiche austriache, furono invece internati dalle autorità militari italiane, per motivi di polizia militare e ciò perchè serbarono un contegno, ritenuto contrario agli interessi della causa italiana.

« La facoltà di internamento di cittadini italiani derivava al Comando supremo del Regio esercito durante la guerra dalla insindacabile potestà che ad esso consentono gli articoli 249 e seguenti del Codice penale militare, in virtù dei quali gli ordinamenti degli Alti Comandi hanno valore di legge per tutto il territorio dichiarato zona di guerra.

« Tale facoltà era, quindi, quanto mai legittima, e però è evidente che manca ogni base giuridica per un risarcimento dei danni che gli internati hanno potuto subire a causa dei provvedimenti adottati a loro carico.

« *Il sottosegretario di Stato*

« GRASSI ».

Brunialti. — *Al ministro del tesoro.* — « Per sapere per quali ragioni non venne estesa a favore dei maestri elementari delle terre maggiormente colpite dall'invasione nella provincia di Vicenza, il beneficio di un sussidio pari ad una doppia mensilità del loro stipendio, conforme a quanto è stato disposto per tutti gli impiegati dello Stato, ed anche, per i maestri delle altre provincie del Veneto, e ad onta che il Ministero della pubblica istruzione vada continuamente insistendo perchè giustizia sia fatta anche ai maestri vicentini ».

RISPOSTA. — « L'interrogazione sopra trascritta sembra tendere a conoscere il motivo per il quale non venne concesso il sussidio straordinario pari a due mensilità di stipendio ai maestri elementari dei comuni invasi o sgombrati, appartenenti a scuole gestite dai Consigli provinciali scolastici.

« Si dichiara al riguardo che dal suddetto beneficio furono esclusi non solamente i maestri appartenenti alla provincia di Vicenza, bensì anche tutti i loro colleghi delle altre provincie del Veneto.

« Il sussidio del quale si tratta venne concesso agli impiegati dello Stato e non fu corrisposto ai maestri elementari appartenenti a scuole gestite da Consigli provinciali, giacchè essi non sono una categoria di personale dipendente direttamente dallo Stato.

« D'altra parte non è possibile estendere una concessione di carattere eccezionale e straordinario, come quella in parola, a personali non appartenenti ad amministrazioni nettamente statali, sia per l'indole della sovvenzione, la quale trova fondamento nella diretta dipendenza di servizio, sia perchè, diversamente, tolti alla concessione i suoi precisi limiti, essa assumerebbe una portata non rispondente ai criteri cui venne ispirata, con conseguenze finanziarie di eccessivo aggravio per il bilancio dello Stato.

« La concessione è stata pertanto rigorosamente applicata secondo i termini in cui venne consentita, e il tesoro ha dovuto negarne ogni invocata estensione, non potendosi in nessun modo assumere, per un beneficio autorizzato in via di liberalità, oneri ulteriori.

« *Il sottosegretario di Stato*

« FINOCCHIARO-APRILE ANDREA ».

Bubbio. — *Ai ministri dell'interno, della giustizia e degli affari di culto.* — « Per conoscere se non ritengano opportuna l'emanazione di speciali norme, le quali, all'infuori di ogni vera e propria ingerenza dell'autorità ed unicamente a tutela della pubblica fiducia, impongano ai promotori di sottoscrizioni, associazioni, comitati, ecc. con appello al pubblico, l'obbligo di depositare in un dato ufficio pubblico il rendiconto periodico o finale della loro gestione con tutte le pezze giustificative ».

RISPOSTA. — « Con circolare del 19 febbraio ultimo scorso, n. 25289, 18-74459 si è richiamata l'attenzione dei Prefetti sulle disposizioni legislative e regolamentari relative alla vigilanza da esercitare sui comitati di soccorso e sulle altre istituzioni mantenute col contributo di soci e con oblazioni di terzi, raccomandando che tali disposizioni, specie per la parte concernente il controllo sui rendiconti delle riscossioni e delle spese, siano per l'avvenire rigorosamente applicate.

« *Il sottosegretario di Stato per l'interno*

« GRASSI ».